



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale Avvocatura Regionale

Al Ministero della Cultura
sr-cam@pec.cultura.gov.it
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

(50.09.00) Alla Direzione Generale per il governo del Territorio

p.c. avv. Rocco Truncellito
roccotruncellito@avvocatinapoli.legalmail.it

avv. Nicoletta Vene
avv.nicolettavene@pec.it

Pratica n. **6510/2023**

Oggetto: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Parrocchia di S. Maria in Palmentata

Si trasmette a Codesto Ministero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Parrocchia di S. Maria in Palmentata, notificato alla Regione Campania in data 18.04.2023.

L'Ufficio regionale in indirizzo, al quale è inviata copia del predetto ricorso, è invitato a trasmettere con cortese sollecitudine alla Scrivente Avvocatura una dettagliata relazione sulla controversia, accompagnata dalla documentazione che dovesse risultare utile per la difesa dell'Amministrazione Regionale.

Ogni comunicazione in merito al ricorso in oggetto dovrà essere trasmessa ai seguenti indirizzi mail:

us01.relazioniistruttorie@regione.campania.it; beatrice.dellisola@regione.campania.it

Il funzionario amministrativo

Dr. Raffaele Del Mondo

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/1993)

Il coordinatore reggente

Avv. Fabrizio Niceforo

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/1993)

Via Marina, 19/C - Pal. Armieri - 80133 Napoli - Tel. 081 7963764 - Fax 081 7963684

A S.E. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

RICORSO STRAORDINARIO

La Parrocchia di S.Maria in Palmentata, in persona del legale rappresentante p.t., don Andrea Ciervo nato il 12.10.1975 a Caserta, (Codice Fiscale CRVNDR75R12B963K), rappresentata e difesa rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al presente atto dagli avv.ti Rocco Truncellito (C.F.TRNRCC63L27D513K;pec:roccotruncellito@avvocatinapoli.legalmail.it) e Nicoletta Vene (C.F. VNENLT88M66I197M, pec: avv.nicolettavene@pec.it), elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Napoli, alla Via Serafino Biscardi n.31, giusta procura in calce al presente atto

CONTRO

la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., (Codice Fiscale 800.119.906.39) con sede legale in Napoli alla via S. Lucia, 81;

E PER QUANTO DI RAGIONE NEI CONFRONTI

del Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante p.t., con sede centrale alla Via del Collegio Romano 27 - 00186 Roma;

E

L'Azienda Agricola OTTAVIO LUCIFERO in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale C/da Piano Dell'Olmo 83030 Zungoli AV, pec: aziendalucifero@pec.it, quale ultimo soggetto ammesso al finanziamento; -controinteressato-

PER

l'annullamento (previa sospensione):

1) del Decreto dirigenziale n.127 (BURC n.105 del 19.12.2022) con il quale sono state approvate le graduatorie definitive relative al bando per la misura del PNRR Missione 1 (M1C3) – misura 2 – “rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” – investimento 2.2. “protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” nonché ogni atto presupposto;

2) FATTO

La Parrocchia di S.Maria in Palmentata, in persona del legale rappresentante p.t., in data 4.8.2022, presentava, presso la Regione Campania – Assessorato al Governo del Territorio, domanda di ammissione, per la Cappella di San Nicola di Bari, con relativi allegati, al finanziamento di cui alla misura del PNRR Missione 1 (M1C3) – misura 2 – “rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” – investimento 2.2. “protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”

La misura aveva quale obiettivo quello di avviare un processo di conservazione e valorizzazione di edifici storici rurali e di tutela del paesaggio rurale, in linea con gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e sostegno ai processi di sviluppo locale.

Potevano presentare domanda di finanziamento le persone fisiche e soggetti privati profit e non ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, previa dimostrazione del titolo di proprietà, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, degli immobili ove intendevano realizzare l’intervento.

Ebbene, atteso che la ricorrente possedeva tutti i requisiti previsti dalla predetta misura, inoltrava la domanda di ammissione fine di ottenere i relativi finanziamenti per la Cappella di San Nicola di Bari.

La Parrocchia di S.Maria in Palmentata in particolare chiedeva di accedere alla suddetta misura al fine di ottenere un contributo pari ad euro 148.000,00.

La Regione Campania, con nota a mezzo pec del 27.10.2022, assunta al protocollo al n. 2022/0530989, comunicava alla ricorrente la inammissibilità della domanda di accesso al finanziamento per le seguenti ragioni: “assenza dell’allegazione del titolo di proprietà/godimento, il titolo di proprietà/godimento risulta successivo al 31/12/2020”, così come richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 8 co. 3 e art. 4 co. 4 del citato avviso”.La ricorrente, con nota a mezzo pec dello stesso giorno, 27.10.2022, riscontrava la stessa, in autotutela, chiedendo di rivedere gli atti oggetto di istruttoria e quindi di ammettere la domanda atteso che alla stessa risultava allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione, a firma della ricorrente, che appunto dichiarava “di possedere i diritti reali di godimento dei beni oggetto di risanamento conservativo e recupero funzionale, manutenzione del paesaggio rurale, miglioramento sismico, efficienza energetica, abbattimento barriere architettoniche e allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi per la fruizione (esclusa la ricettività)”.

Trattandosi di un bene ecclesiastico, nello specifico la cappella della Parrocchia di Santa Maria in Palmentata della diocesi di Cerreto Sannita-Telese Terme-S. Agata de' Goti, edificata nel 1847, la ricorrente, non possedendo il titolo di proprietà per evidenti ragioni storiche provvedeva a predisporre specifica autocertificazione di possesso dei diritti reali di godimento dei beni oggetto di domanda, proprio come dispone il bando.

La Regione Campania, con nota a mezzo pec del 3.11.2022, assunta al protocollo al n. 2022/0541105, comunicava alla ricorrente “di revocare il provvedimento della Regione Campania, DG Governo del Territorio, di

comunicazione di inammissibilità ed esclusione dalla procedura PNRR-M1C3-2.2. "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" Avviso Pubblico Regione Campania recante prot. n. 0530989 del 27/10/2022 relativo alla domanda n. PNRR-M1C3-2.2-2022-006533, presentata in data 04/08/2022 e acquisita con protocollo di Cassa Depositi e Prestiti n. 2146171/22, presentata dalla Parrocchia San Nicola Castelvenere. Per l'effetto, la riammissione della suddetta domanda alla procedura PNRR-M1C3-2.2. "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" Avviso Pubblico Regione Campania.

L'invio della domanda PNRR-M1C3-2.2-2022-006533 del 04/08/2022 alla successiva fase di valutazione prevista dall'art. 10 del relativo avviso della Regione Campania".

In data 19.12.2022 la ricorrente apprendeva di essere stata esclusa dalla misura de qua per mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dal bando, ovvero 60 punti.

Per tali ragioni, la ricorrente inoltrava formale istanza di accesso agli atti.

In riscontro alla detta istanza, venivano inoltrate alla ricorrente, a mezzo pec, le griglie di valutazione stilate in corso di istruttoria, che si impugnano e dalle quali emerge l'attribuzione di un punteggio pari a 50.

A fronte di ciò l'odierno ricorrente in via straordinaria, a tutela delle proprie posizioni ed interessi, ha proceduto in data 17.2.2023 alla notifica alle amministrazioni resistenti del ricorso al TAR Campania, con il quale si sono impugnati gli atti ad oggetto del presente rimedio straordinario.

A tale notifica, però, non ha fatto seguito il deposito del medesimo ricorso giurisdizionale, così pertanto non venendosi a costituire alcun rapporto processuale tra le medesime parti.

Invero è pacifico, secondo la più costante ed uniforme giurisprudenza che, in sede di giustizia amministrativa, diversamente da quanto avviene nella giustizia civile, il rapporto processuale si instaura con la notifica del ricorso, bensì solo in esito al suo deposito, a tal uopo si riporta ampia giurisprudenza in materia: *“Il rapporto processuale si instaura, nel giudizio amministrativo, con il deposito del ricorso notificato; prova della rituale notifica del ricorso deve essere depositata a cura del ricorrente, unitamente all'originale del ricorso. Tali "modi" debbono essere osservati a pena di decadenza (art. 45 d. lgs. n. 104/2010 - CPA). T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, Sentenza, 30/07/2014, n. 1288”*;

T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, Sentenza, 16/07/2009, n. 3948 PROCESSO AMMINISTRATIVO - Ricorso - In genere Nel processo amministrativo il rapporto processuale può considerarsi instaurato solo all'esito dell'adempimento dell'onere del deposito, non essendo sufficiente a tali fini il completamento della sola procedura di notifica;

Cons. Stato, Sez. VI, 25/05/2006, n. 3129 Giudizio amministrativo - Rapporto processuale – Costituzione L'instaurazione del rapporto processuale si verifica all'atto della costituzione in giudizio del ricorrente, mediante il deposito presso la Segreteria del Tribunale amministrativo del ricorso, con la prova delle notifiche effettuate.

Cons. Stato, Sez. II, 22/07/2022, n. 6471 La questione relativa alla contestuale proposizione del ricorso giurisdizionale e di quello al Presidente della Repubblica, in violazione al principio di alternatività sancito dall'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 1199 del 1971, attiene alla necessità di evitare la proliferazione dei ricorsi ed il pericolo di pronunce contrastanti di organi appartenenti allo stesso ramo di giustizia. Il principio, si presenta e trova

applicazione, non solo nei casi di identità formale dei provvedimenti impugnati in sede di ricorso giurisdizionale davanti al TAR e di ricorso straordinario al Capo dello Stato, ma anche nel caso di impugnazione di: atti formalmente distinti, ma direttamente consequenziali, e comunque le controversie siano connotate da un'obiettiva identità di petitum e di causa petendi.

Cons. Stato, Sez. II, 18/02/1981, n. 470/79 Il principio dell'alternatività fra ricorso giurisdizionale al Tar e ricorso straordinario non opera nel caso in cui il ricorso giurisdizionale non sia stato depositato.

Pertanto, nella specie, in corretta interpretazione ed applicazione del principio di alternatività tra ricorso giurisdizionale e rimedio straordinario, nulla osta alla produzione del presente ricorso al Capo dello Stato.

Infatti, come puntualmente sancito dalla giurisprudenza del Giudice amministrativo, il principio dell'alternatività fra ricorso giurisdizionale al Tar e ricorso straordinario non opera nel caso in cui il ricorso giurisdizionale non sia stato depositato (Cons. St., Sez. II, 18/02/1981, n. 470/79).

Conclusivamente il presente ricorso straordinario è assolutamente ammissibile ed è altresì del tutto fondato, dovendo essere accolto integralmente, con il conseguente annullamento degli atti con lo stesso impugnati, che sono del tutto invalidi per tutte le seguenti considerazioni di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DEL bando per la misura del PNRR Missione 1 (M1C3) – misura 2 – “rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” – investimento 2.2. “protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI

POTERE PER TRAVISAMENTO E PER ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO.

Il provvedimento con cui l'Amministrazione ha comunicato la esclusione dal finanziamento richiesto è illegittimo per le seguenti ragioni:

Ai sensi dell'art. 10 comma 4 del bando per la misura del PNRR Missione 1 (M1C3) – misura 2 – “rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” – investimento 2.2. “protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale” è disposta, al principio n.1 QUALITA' DEL BENE ED URGENZA DELL'INTERVENTO, l'attribuzione di un punteggio pari a 10 per quei beni in possesso di riconoscimento ai sensi del D.lgs n.42/2004.

Tale riconoscimento, certificato dal Ministero della Cultura in relazione al bene per il quale è stato chiesto il finanziamento, veniva allegato dalla ricorrente. Ciononostante, alcun punteggio è stato riconosciuto dall'ente istruttore. Appare evidente come vi sia l'arbitraria sottrazione di punteggio nella misura di 10 così come statuisce il bando.

Vi è di più. Ai sensi dell'art. 10 comma 4 del bando per la misura del PNRR Missione 1 (M1C3) – misura 2 – “rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” – investimento 2.2. “protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale” è disposta, al principio n.4 LIVELLO PROGETTUALE, il bando attribuisce il punteggio 10 per il progetto esecutivo, così com'era quello presentato dalla ricorrente. Nel corso dell'istruttoria, evidentemente errata, veniva attribuito, per un progetto esecutivo solo il punteggio 5, in totale spregio al bando che invece riconosce punteggio 10.

La Regione Campania escludeva dal finanziamento la ricorrente a causa di una violazione, errata e/o falsa applicazione delle predette disposizioni e di una errata istruttoria.

Nel caso che ci occupa, così come si evince dagli atti allegati alla domanda, depositati telematicamente sulla piattaforma predisposta dalla Regione Campania stessa, si evince, fuori da ogni dubbio, che sono stati commessi errori nell'espletamento dell'istruttoria che hanno visto sottrarre almeno 15 punti alla ricorrente. Alla stessa infatti, per la documentazione presentata, andava riconosciuto un punteggio di 67.5 in luogo dei 52.5 riconosciuti, ciò senza addentrarsi nel merito della istruttoria e delle valutazioni soggettive, anch'esse errate.

Tale punteggio va attribuito perché la ricorrente è in possesso di documentazione/certificazione specifica, puntualmente allegata, e per la quale il bando de quo attribuisce uno specifico punteggio che non può essere suscettibile di valutazione soggettiva alcuna.

La violazione in cui è incorsa la Regione Campania è stata determinata da un errore commesso nel corso dell'espletamento della fase istruttoria.

II. MOTIVAZIONE INCONGRUA ED ILLOGICA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO E PER ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI PROPORZIONALITA'. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA. IRRAGIONEVOLEZZA.

Il provvedimento di esclusione impugnato è viziato, altresì, da eccesso di potere sotto i profili di difetto di istruttoria, carenza di proporzionalità, difetto di motivazione, illogicità, manifesta ingiustizia ed irragionevolezza, in quanto

L'Amministrazione resistente, ai fini della valutazione dei requisiti, avrebbe dovuto considerare la situazione di fatto.

L'Amministrazione resistente avrebbe dovuto valutare nonché acquisire altre e più idonee informazioni prima di emettere un ingiustificato provvedimento di esclusione.

Senza voler invertire l'onere della prova, nel caso di specie, si evidenzia che **SONO STATI COMMESSI ERRORI NEI PUNTEGGI.**

Ebbene, la Regione Campania avrebbe dovuto correttamente leggere ed interpretare le informazioni fornite con la domanda, ai fini della attuale valutazione complessiva del possesso dei requisiti, prima di emettere un provvedimento di esclusione.

Pertanto, non si comprende come l'Amministrazione resistente non abbia tenuto conto del complesso degli elementi desumibili dalla documentazione allegata alla domanda.

È, pertanto, evidente che il provvedimento di esclusione è viziato sotto molteplici profili di illogicità, irragionevolezza, oltre a non essere adeguatamente supportato da un impianto motivazionale che dia contezza delle ragioni che in ogni caso propendono, proprio perché vi sono elementi di fatto apprezzabili e desumibili nei documenti allegati alla domanda, per il possesso di tutti i requisiti.

Ne consegue l'illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere, per difetto di motivazione ed illogicità, attesa l'incongrua valutazione della situazione di fatto, l'illogicità e l'irragionevolezza dei criteri utilizzati dall'Amministrazione resistente e specificati nella motivazione tali da determinare automaticamente l'esclusione senza esplicitare in punto di fatto e diritto le ragioni sottese alla stessa.

Per mera completezza si evidenzia una presunta irregolarità relativa ai numeri di protocollo di ammissione al finanziamento, vedasi Decreto dirigenziale n.127 (BURC n.105 del 19.12.2022) elenco ammessi su proroga termini, appare che per l'ammissione a finanziamento su riapertura dei termini, quindi la seconda decade di domande, siano stati ammessi soggetti con domanda rientrante nella prima decade, quasi come se questi soggetti partecipanti non avessero proposto la seconda domanda di ammissione successiva alla riapertura dei termini del bando e risultassero ammessi sulla base di una domanda precedentemente inviata recante protocollo che, da un punto di vista numerico, apparterebbe alla prima decade di domande antecedente la riapertura dei termini del bando.

Pertanto, il provvedimento impugnato è illegittimo e va annullato.

La ricorrente si riserva di proporre Motivi Aggiunti di ricorso a seguito delle controdeduzioni e del deposito da parte dell'amministrazione degli atti del procedimento.

n.1) In via istruttoria si chiede che vengano acquisiti tutti gli atti del procedimento di natura endo ed eso procedimentale che, direttamente e/o indirettamente, presiedono e/o sono in alcun modo collegati, preordinati, connessi e/o conseguenti a quelli in questa sede gravati, non in possesso degli attuali ricorrenti.

n.2) Si chiede, altresì che tutti gli scritti difensivi dell'amministrazione resistente e dei controinteressati vengano portati a conoscenza dell'attuale ricorrente, con assegnazione di congruo termine per replicare.

n.3) Ai sensi della direttiva del provvedimento P.C.M. 27/07/1993, in G.U. 29/07/1993 n. 176, **si chiede di avere conoscenza del nominativo del**

responsabile dell'istruzione del ricorso presentato e del termine entro cui l'istruzione sarà presumibilmente completata.

P.Q.M.

Si conchiude: 1) per l'accoglimento del presente ricorso e, per l'effetto, per l'annullamento degli atti con lo stesso impugnati;

Con vittoria di spese e competenze di giustizia, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% delle competenze ed oneri ed accessori come per legge.

avv. Rocco Truncellito

avv. Nicoletta Vene

RC018886

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: notificazione ex L. 53/'94
Mittente: "Per conto di: roccotruncellito@avvocatinapoli.legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>
Data: 18/04/2023, 21:13
Ricevuto: 18/04/2023, 21:13
Allegati:  PROCURA DON ANDREA-signed.pdf (412.88 KB),  Relata telematica Don Andrea-signed.pdf (467.75 KB),  Ricorso Straordinario Restinola-signed.pdf (887 KB),  daticert.xml (1.19 KB)
A: us01 <us01@pec.regione.campania.it>, urp <urp@pec.regione.campania.it>, sr-cam <sr-cam@pec.cultura.gov.it>, udem <udem@pec.cultura.gov.it>, ss-pnrr <ss-pnrr@pec.cultura.gov.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 18/04/2023 alle ore 21:13:56 (+0200) il messaggio "notificazione ex L. 53/'94" è stato inviato da "roccotruncellito@avvocatinapoli.legalmail.it" indirizzato a:

sr-cam@pec.cultura.gov.it
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
us01@pec.regione.campania.it
urp@pec.regione.campania.it
udem@pec.cultura.gov.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 3F91417C.03027026.95C9B462.10251F0E.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 18/04/2023 at 21:13:56 (+0200) the message "notificazione ex L. 53/'94" was sent by "roccotruncellito@avvocatinapoli.legalmail.it" and addressed to:

sr-cam@pec.cultura.gov.it
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
us01@pec.regione.campania.it
urp@pec.regione.campania.it
udem@pec.cultura.gov.it

The original message is attached.

Message ID: 3F91417C.03027026.95C9B462.10251F0E.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

— postacert.eml —

Oggetto: notificazione ex L. 53/'94

Mittente: ROCCO TRUNCELLITO <roccotruncellito@avvocatinapoli.legalmail.it>

Data: 18/04/2023, 21:13

A: us01 <us01@pec.regione.campania.it>, urp <urp@pec.regione.campania.it>, sr-cam <sr-cam@pec.cultura.gov.it>, udem <udem@pec.cultura.gov.it>, ss-pnrr <ss-pnrr@pec.cultura.gov.it>

notifico quanto allegato

--

avv. Rocco Truncellito

— Allegati: —

postacert.eml	2,4 MB
PROCURA DON ANDREA-signed.pdf	413 kB
Relata telematica Don Andrea-signed.pdf	468 kB
Ricorso Straordinario Restinola-signed.pdf	887 kB
dati-cert.xml	1,2 kB

PROCURA ALLE LITI



La Parrocchia di S.Maria in Palmentata, in persona del legale rappresentante p.t., don Andrea Ciervo nato il 12.10.1975 a Caserta, (Codice Fiscale CRVNDR75R12B963K), delega a rappresentarlo e difenderlo nella presente procedura dinanzi al **Presidente della Repubblica** e nelle fasi successive, ivi compreso l'opposizione, il precetto e l'esecuzione, quale proprio procuratore e difensore, con tutte le facoltà previste dall'art. 84 c.p.c. nonché quelle di desistere, conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunzie agli atti del giudizio, incassare, quietanzare, proporre domande e/o eccezioni riconvenzionali, chiamare in causa terzi, svolgere ricorsi anche di natura fallimentare, intervenire nelle procedure esecutive di qualsiasi tipo e specie, chiamare terzi in causa, farsi sostituire, modificare domicilio, proporre motivi aggiunti, gli avv.ti **Nicoletta Vene** (C.F. VNENLT88M66I197M, pec: avv.nicolettavene@pec.it), e **Rocco Truncellito** (C.F. TRNRCC63L27D513K; pec: roccotruncellito@avvocatinapoli.legalmail.it), elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Napoli, alla Via Serafino Biscardi n.31.

Dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperienza del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiara di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente procura conferisce, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, di essere stato informato che i propri dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il relativo trattamento. **Benevento, Napoli, 16 febbraio 2023**


anche per autentica
avv. Nicoletta Vene


RELAZIONE DI NOTIFICA
ai sensi dell'art. 3bis L. 53-1994

Io sottoscritto avv.to Rocco Truncellito (C.F.TRNRCC63L27D513K; pec:roccotruncellito@avvocatinapoli.legalmail.it) in ragione della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive modifiche, difensore della **la Parrocchia di S.Maria in Palmentata, in persona del legale rappresentante p.t., don Andrea Ciervo nato il 12.10.1975 a Caserta, (Codice Fiscale CRVNDR75R12B963K)**, unitamente e disgiuntamente all'avv. Nicoletta Vene (C.F. VNENLT88M66I197M, pec: avv.nicolettavene@pec.it), in virtù di procura alle liti del 16.2.2023

NOTIFICO:

1) ALLA REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t., digitalmente domiciliata all'indirizzo PEC us01@pec.regione.campania.it, estratto da REGINDE nonché all'indirizzo PEC urp@pec.regione.campania.it estratto da IPA;

2) AL MINISTERO DELLA CULTURA in persona del legale rappresentante p.t., con sede centrale alla Via del Collegio Romano 27 - 00186 Roma, digitalmente domiciliata all'indirizzo Pec: sr-cam@pec.cultura.gov.it ESTRATTO DA IPA nonché udcm@pec.cultura.gov.it indirizzo primario estratto da Ipa e pec: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it ESTRATTO DA IPA

3) L'Azienda Agricola OTTAVIO LUCIFERO in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale C/da Piano Dell'Olmo 83030 Zungoli AV, pec: aziendalucifero@pec.it, quale ultimo soggetto ammesso al finanziamento estratto da REGINDE;

oltre alla presente relata di notifica, firmata digitalmente,

I SEGUENTI ALLEGATI

- **Ricorso in originale informatico, firmato digitalmente, proposto dalla la Parrocchia di S.Maria in Palmentata, in persona del legale rappresentante p.t., don Andrea Ciervo nato il 12.10.1975 a Caserta, (Codice Fiscale CRVNDR75R12B963K), avverso il provvedimento finale del 19.12.2022 e di tutti gli atti presupposti e consequenziali,**
- **Procura alle liti del 16.2.2023, che si attesta conforme al suo originale analogico.**

DICHIARO

che la presente notifica viene eseguita in relazione al procedimento promosso dalla la Parrocchia di S.Maria in Palmentata, in persona del legale rappresentante p.t., don Andrea Ciervo nato il 12.10.1975 a Caserta, (Codice Fiscale CRVNDR75R12B963K) - avverso il provvedimento finale emesso dalla Regione Campania, pubblicato in data 19.12.2022 e di tutti gli atti presupposti e consequenziali Firmato digitalmente

avv. Rocco Truncellito